

## RIFORMA DELLO SPORT I VOLONTARI E I GIUDICI DI GARA

1. Le prestazioni dei volontari e dei giudici di gara
2. Il trattamento fiscale dei volontari e dei giudici di gara
3. Rimborsi analitici e forfettari
4. Adempimenti RASD

Alessandro Londi Segretario Generale FIDAL

## RIFORMA DELLO SPORT I VOLONTARI E I GIUDICI DI GARA

### 1. Le prestazioni dei volontari e dei giudici di gara

Alessandro Londi Segretario Generale FIDAL

# VOLONTARI

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
RAPPORTO DI LAVORO VOLONTARIO	Raccogliere DICHIARAZIONE scritta del volontario di voler svolgere l'attività con spirito volontaristico			
	Obbligo di assicurare i Volontari per la responsabilità civile verso terzi + Copertura infortunistica garantita dal TESSERAMENTO per atleti, dirigenti e tecnici			art. 29 c. 4 + art. 34 c.1 (art.51 L.289/2002)
	NO obbligo del libro dei volontari (salvo per gli Enti Sportivi Dilettantistici che siano anche ENTI DEL TERZO SETTORE)	procedere all'attivazione del registro dei volontari → non obbligatorio per ora per le ASD/SSD		
	Rimborso spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate <b>fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente</b>	Nota spese del volontario (con allegate "pezze giustificative" o "autocertificazione")	In caso di "autocertificazione" le spese rimborsate non possono eccedere l'importo di 150€ mensili e <u>l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato</u> per le quali è ammessa questa modalità di rimborso	art. 29 c. 2

# DIRETTORI DI GARA

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
<p><b>DIRETTORI DI GARA</b> [soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze]</p>	<p>Possono essere loro riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte <del>anche dal proprio Comune di residenza</del>, nei limiti dell'articolo 29, comma 2 [come per i VOLONTARI], in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a..</p>	<p>Per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della FSN, DSA o EPS competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti -</p> <p>Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN o la DSA o l'EPS competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.A. provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi</p>	<p>le comunicazioni al centro per l'impiego sono effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre</p>	<p>art. 25 c. 6bis e 6ter [BOZZA DL]</p>

VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI

## VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI

Dal 1 luglio 2023 NON si applicherà più la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi “i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.

Il collaboratore sportivo potrà essere inquadrato o come:



### VOLONTARIO

colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

### LAVORATORE SPORTIVO

colui che percepisce un corrispettivo per l'attività sportiva svolta.



## IL VOLONTARIO

Requisiti del volontario:

- spontaneità della prestazione;
- assenza del fine di lucro;
- finalità amatoriali;
- gratuità della prestazione;
- incompatibilità rapporto di lavoro con lo stesso committente;
- deve essere tesserato (altrimenti bisogna attivare registro volontari);
- deve essere assicurato con la copertura responsabilità civile

## IL VOLONTARIO

### **Formalizzazione ruolo di volontario**

Il volontario prima di iniziare l'attività deve inviare una richiesta nella quale dichiara di voler rendere una prestazione a carattere spontaneo e gratuito nell'Ente. Il Consiglio Direttivo, deve stabilire preventivamente le mansioni previste per l'attività di volontariato e stabilire criteri e limiti di spesa. Successivamente deve accogliere la richiesta e delegare il Presidente a formalizzare il rapporto, prevedendo i seguenti documenti:

- Richiesta del volontario
- Accettazione del sodalizio alla prestazione del volontario
- Modulo rimborso spese del volontario
- Autocertificazione spese del volontario fino a € 150
- Stipula assicurazione RCT
- Modulo richiesta spese documentate

## IL VOLONTARIO

CHI E' IL VOLONTARIO: colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

NO COMPENSI SOLO RIMBORSI SPESE per vitto, alloggio e trasporto (compresi i rimborsi Km). Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente

INCOMPATIBILITA': Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

ASSICURAZIONE: Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi + decreto attuativo per individuare meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche (art. 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

## IL VOLONTARIO

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario (..)

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario é socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

Seppure non imposto ex lege, potrebbe essere tuttavia opportuno tesserare il collaboratore volontario, in considerazione degli effetti derivanti da tale atto, relativi, tra l'altro, alla tutela infortunistica, nonché, al fine di garantire l'adeguata copertura per responsabilità civile obbligatoria per legge; l'esistenza di una simile copertura deve, tuttavia, essere verificata con l'organismo di affiliazione.

## IL VOLONTARIO

Anche i **lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche** (di cui all'art. 1, comma 2, DPR 165/2001), possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle

- società e associazioni sportive dilettantistiche,
- Federazioni Sportive Nazionali,
- Discipline Sportive Associate,
- associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate, qualora questo sia espressamente previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., **fuori dall'orario di lavoro**, fatti salvi gli obblighi di servizio, **previa comunicazione** all'amministrazione di appartenenza.

Spett.le Ente

---

**OGGETTO: Disponibilità a svolgere attività di volontariato**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

con la presente sono a richiedere di poter svolgere attività di volontariato dell'Ente, avendo tempo libero disponibile e volendo offrirlo a favore della comunità e dello sport.

A tal fine dichiaro:

1. il carattere della spontaneità della mia prestazione
2. la gratuità della mia prestazione
3. di essere a conoscenza dell'incompatibilità della mia prestazione con qualsiasi rapporto di lavoro nell'ambito di Codesto Ente
4. di essere a conoscenza che per la prestazione resa sarò coperto da assicurazione di responsabilità civile e infortuni
5. di essere a conoscenza della **delibera/verbale/regolamento** assunta/o dall'organo sociale competente in merito alle tipologie di spese e relativi limiti riconosciuti all'attività di volontariato. Sono altresì a conoscenza che per l'attività svolta è ammesso il rimborso delle spese autocertificate (in questo caso fino ad un max di € 150 mensili) relative a vitto, alloggio viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate anche fuori dal territorio comunale di residenza del sottoscritto che non produrrò ma che conserverò agli atti in caso di eventuali verifiche
6. di essere a conoscenza che i rimborsi spese non concorrono a formare il reddito del sottoscritto
7. di essere a conoscenza, inoltre, della possibilità, se previsti, di ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali potrò fornire le prestazioni sportive su cui sarà detratta la R.A. nella misura del 20%

A tal fine segnalo che sarei disponibile a svolgere i seguenti servizi: \_\_\_\_\_

Attendo un cenno di conferma, onde poter organizzare i miei tempi e orari.

Cordiali saluti.

Li, \_\_\_\_\_

FIRMA

# I VOLONTARI SPORTIVI e I VOLONTARI DEL TERZO SETTORE

## Volontario art. 29 D. Lgs. 36/2021

- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- finalità amatoriali
- GRATUITA' della prestazione
- INCOMPATIBILITA' rapporto di lavoro
- ASSICURAZIONE RC, infortuni
- NON E' PREVISTO IL REGISTRO DEI VOLONTARI NON OCCASIONALI
  - regole sui rimborsi spese
  - esclusivamente le SPESE DOCUMENTATE o AUTOCERTIFICATE (fino ad un max di € 150 mensili) relative a vitto, alloggio viaggio e trasporto

## Volontario art. 17 del D. Lgs. 117/2017

- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- fini di solidarietà
- GRATUITA' della prestazione
- INCOMPATIBILITA' rapporto di lavoro
- ASSICURAZIONE RC, infortuni, malattia
- REGISTRO DEI VOLONTARI NON OCCASIONALI
  - regole sui rimborsi spese
  - soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
  - autocertificazione (10 €/die 150€/mese)

## IL DIRETTORE DI GARA E I SOGGETTI PREPOSTI ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE

Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, **per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione** o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'art. 29, comma 2bis, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute Spa.

Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

## IL DIRETTORE DI GARA E I SOGGETTI PREPOSTI ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE

I direttori di gara sono i soggetti che indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze e che operano nel settore dilettantistico:

per ogni singola prestazione non sarà necessario stipulare un contratto di lavoro ma sarà sufficiente la comunicazione o designazione dell'organismo affiliante competente (FSN, DSA, EPS, anche Paralimpici) ai sensi dei rispettivi regolamenti; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, gli organismi affilianti competenti o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvedono, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del RAS, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti; la comunicazione è resa disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL in tempo reale, mettendole a disposizione del sistema pubblico di connettività; le comunicazioni al centro per l'impiego sono effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre; sono inoltre previste specifiche disposizioni circa le modalità di iscrizione nel libro unico del lavoro che può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Ai direttori di gara e soggetti equiparati possono essere riconosciuti rimborsi autocertificati per le spese sostenute per attività nel proprio Comune di residenza, nel limite di 150 euro mensili e a condizione che l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dagli organismi affiliati, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a

## IL DIRETTORE DI GARA E I SOGGETTI PREPOSTI ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE

Dal 21 marzo 2024 sul sito di Sport e Salute, per gli Organismi Sportivi, anche paralimpici, per CIP, CONI, Sport e Salute e per gli enti sportivi dilettantistici affiliati è possibile effettuare le comunicazioni al centro per l'impiego relativamente ai direttori/giudici/ufficiali di gara attraverso la piattaforma del RAS come disposto dall'art. 25 co. 6ter del d.lgs. n. 36/2021.

Si tratta delle comunicazioni cumulative trimestrali (per un ciclo di prestazioni non superiori a trenta) da comunicare al centro per l'impiego entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare. Tale scadenza in fase di prima applicazione della norma è stata prorogata:

dapprima fino al 30 gennaio 2024 (si veda art. 25 co.6-quater introdotto dall'art. 16, comma 2-bis, lett. c), D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191);

poi fino al 31 marzo 2024 (con le modifiche apportate in sede di conversione del c.d. decreto milleproroghe: art. 14, comma 2-bis, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18).

La possibilità di assolvere al predetto adempimento tardivamente senza incorrere in sanzioni si riferisce esclusivamente alle comunicazioni relative al periodo luglio-dicembre 2023, mentre le comunicazioni trimestrali relative al periodo gennaio-marzo 2024 andranno effettuate a regime entro il 30 aprile 2024.

## IL DIRETTORE DI GARA E I SOGGETTI PREPOSTI ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE

Di seguito una tabella relativa ai periodi fino al 31 dicembre 2024:

Periodo di riferimento	Scadenza
Dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023	31/03/2024
1° trim. 2024	30/04/2024
2° trim. 2024	30/07/2024
3° trim. 2024	30/10/2024
4° trim. 2024	30/01/2025

## IL DIRETTORE DI GARA E I SOGGETTI PREPOSTI ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE

Sulla piattaforma del registro risulta quindi disponibile la funzionalità per provvedere alla comunicazione che seppure definita come comunicazione al centro per l'impiego ordinaria – considerato il riferimento all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 – risulta esperibile tramite il registro: accedendo alla partizione riservata risulta attivata infatti una nuova sezione denominata UNILAV Arbitri sia per le utenze dei comitati (quindi degli organismi sportivi affilianti) sia delle singole a.s.d./s.s.d. (quindi delle società affiliate). Cliccando su “Avvia invio secondo semestre” appare il messaggio che chiede la conferma per generare e inviare gli UNILAV Arbitri relativi alle designazioni dello scorso trimestre. Una volta data la conferma in pochi secondi la procedura va a creare il modello UNILAV – Arbitri raggruppando le designazioni per trimestri (terzo e quarto).

## IL DIRETTORE DI GARA E I SOGGETTI PREPOSTI ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE

La disciplina in sostanza prevede che:

per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti;

ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti di 150 euro mensili, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute da FSN/DSA/EPS anche paralimpici, CONI, CIP e Sport e salute S.p.a;

le comunicazioni cumulative trimestrali al centro impiego (tramite RAS con la nuova funzione Unilav Arbitri) sono effettuate da FSN/DSA/EPS competenti, anche paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o CONI, CIP e Sport e salute S.p.A;

entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, FSN/DSA/EPS competenti, anche paralimpici, o CONI, CIP e Sport e salute S.p.A. provvedono, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla comunicazione all'interno del RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti (funzione Designazioni, disponibile sia sulle utenze dei Comitati sia sulle utenze delle a.s.d./s.s.d. affiliate).

Non risulta definita la natura e il trattamento dei rimborsi forfettari.

Una volta effettuate le designazioni, inseriti i nominativi e i compensi dei designati, tramite la funzione "designazione", i dati vengono "recuperati" al fine di provvedere alla successiva trasmissione del flusso cumulativo trimestrale.

## RIFORMA DELLO SPORT I VOLONTARI E I GIUDICI DI GARA

### 2. Il trattamento fiscale dei volontari e dei giudici di gara

Si ricorda che l'art. 29, D.lgs. n. 36/2021 tratta della disciplina del volontario; nel dettaglio, nell'ambito delle attività istituzionali delle società o associazioni sportive, il volontario mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Sul piano fiscale, le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Tuttavia, per tali prestazioni sportive possono essere emessi rimborsi ma limitatamente ed esclusivamente in riferimento alle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Le spese sostenute dal volontario e del direttore di gara possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente” (Tale periodo è stato introdotto dall’art. 1, comma 22, D.lgs. n. 120/2023).

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma dello Sport in tema di collaborazioni sportive, dal 1° luglio 2023.

1 collaboratori sportivi possono ricevere un rimborso per una o più delle seguenti tipologie di spesa:

- Vitto e alloggio;
- Viaggio e trasporto.

Il rimborso delle spese in occasione può essere concesso:

- Al "volontario", per gli spostamenti tra abitazione e luogo dove si svolge l'attività sportiva oppure per raggiungere il luogo in cui si svolgono gare, eventi, manifestazioni e altre missioni autorizzate dall'ASD/SSD, solo se in Comune diverso da quello di residenza del volontario.
- Al collaboratore "dipendente" o "co.co.co.", solo se per la trasferta effettuata presso un Comune diverso dalla sede di lavoro (indicata nel contratto di collaborazione).

In ogni caso il diritto al rimborso spese deve essere previamente deliberato del Consiglio Direttivo che deve indicare:

- la natura delle spese rimborsabili (es. solo viaggio, no vitto);
- le condizioni di ammissibilità delle spese di cui si chiede il rimborso (es. solo in occasioni di gare);
- i limiti delle spese rimborsabili sia in termini di importi che di classe di viaggio;
- l'ammissibilità delle autocertificazioni sostitutive delle piccole spese sostenute.

Il collaboratore volontario può chiedere a rimborso solo spese effettivamente sostenute nelle seguenti forme:

\* Documento a "piè di lista" ovvero una nota riepilogativa nella quale va indicato luogo, data e motivo della/e trasferta/e e l'elenco delle spese sostenute allegandone i giustificativi (es. fattura, biglietto treno, ecc.);

Una distinta che, con riferimento alla trasferta effettuata contiene luogo, data, motivo e km percorsi, che riconosce una indennità chilometrica, determinata in base ai valori delle tabelle ACI, al tipo di auto usata e alla distanza percorsa;

- Autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, con la quale è attestato il sostenimento delle spese autorizzate dal CD senza dover esibire i documenti giustificativi, pur dovendo conservare gli stessi. E' possibile autocertificare spese rimborsabili fino ad un massimo di euro 150,00 al mese.

Il collaboratore dipendente/co.co.co. può accedere a più forme di rimborso, ovvero: \* "Forfetario" fino ad un massimo di euro 46,48 al giorno oppure a "piè di lista" (esibendo i relativi documenti di spesa) ma con riferimento alle sole spese di vitto e alloggio; \* Indennità chilometrica o mediante esibizione dei documenti di spesa, con riferimento alle spese di viaggio e trasporto; \* Misto (spese di vitto e alloggio in modo "forfetario" e spese di viaggio/trasporto a "piè di lista").

## RIFORMA DELLO SPORT I VOLONTARI E I GIUDICI DI GARA

### 3. Rimborsi analitici e forfettari

Il volontario sportivo non può percepire compensi di qualsiasi tipo dall'ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria opera sportiva.

Può invece ricevere il rimborso di spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal Comune della propria residenza nei limiti previsti dalla delibera assunta dal Consiglio Federale.

Le spese possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione purché:

- le stesse non superino l'importo di 150 euro mensili;
- l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Quindi è fondamentale che l'organo competente, di solito il Consiglio direttivo, disponga **quali spese e per quali attività** possono essere rimborsate con l'autocertificazione.

Non è possibile prescindere dalla mansione svolta e accordare il rimborso sulla base dello status di tesserato del volontario.

Attenzione: la soglia mensile di 150 euro mensili si riferisce esclusivamente alle somme autocertificate. Il rimborso spese può essere anche maggiore se è documentato, cioè se il volontario sportivo presenta i documenti giustificativi (fatture, scontrini, ricevute, ecc.).

Il pagamento del rimborso spese può essere effettuato anche in contanti poiché l'obbligo di pagamento tracciato riguarda il [lavoratore sportivo](#).

Però va tenuta presente la soglia del pagamento in contanti, che ad oggi è pari a 1.000 euro.

**Il volontario che riceve in un determinato mese un rimborso chilometrico, esclusivamente per spostamento da casa al luogo della prestazione volontaria, superiore di 150€ quali ricevute deve fornire all'associazione?**

Come prima dell'entrata in vigore della riforma, ai volontari possono essere erogati i rimborsi chilometrici per prestazioni svolte fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Il rimborso chilometrico deve essere richiesto evidenziando i chilometri percorsi per ogni singola giornata/trasferta e indicando luogo di partenza e di arrivo ed il relativo ritorno nella residenza del volontario. I chilometri devono essere moltiplicati per il valore previsto dalla tariffa ACI rispetto all'auto utilizzata. È indispensabile, laddove la ASD voglia effettuare rimborsi chilometrici mensili, che il documento di richiesta indichi per ogni giorno/trasferta i relativi chilometri ed il motivo della trasferta.

Si rammenta che la riforma ha introdotto la possibilità di autocertificare le spese sostenute, con il limite di € 150 mensili, a condizione che l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Quindi, dal punto di vista della documentazione del rimborso sono previste tre modalità: l'autocertificazione (nei limiti e con le modalità indicate), la nota a piè di lista e il rimborso chilometrico.

Nel caso di proceda con l'autocertificazione, se il rimborso in un determinato mese supera il limite di 150€, per la parte eccedente si dovrà procedere con le modalità ordinarie.

Si parla di tragitto casa-lavoro, con il quale intendiamo il percorso che il dipendente o il collaboratore compie ogni giorno dalla propria abitazione per recarsi a lavorare.

Invece, si parla di trasferta ogni volta che un lavoratore svolge la propria prestazione fuori dalla sede di lavoro indicata nel contratto di assunzione (dipendente) o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Quando un dipendente o un collaboratore effettua una trasferta per uno o più giorni, utilizzando auto propria o a noleggio, ha diritto al rimborso chilometrico. La somma, che va calcolata secondo specifici criteri, andrà inserita in busta paga (se dipendente), non è tassata ed è deducibile per l'Asd/Ssd.

Si può però parlare di diritto al rimborso chilometrico solo quando vi è allontanamento dalla sede di lavoro. La legge non fa alcun riferimento all'abitazione del dipendente/collaboratore, che quindi non ha alcuna rilevanza. Questo vuol dire che il tragitto casa-lavoro non si può considerare trasferta, e quindi non va rimborsato né retribuito. Mentre infatti il rimborso chilometrico per trasferta è esente da imposte, le somme ricevute dal lavoratore per il tragitto casa lavoro sono tassate esattamente come il resto della retribuzione.

## RIFORMA DELLO SPORT I VOLONTARI E I GIUDICI DI GARA

### 4. Adempimenti RASD

Alessandro Londi Segretario Generale FIDAL

## RIFORMA DELLO SPORT I VOLONTARI E I GIUDICI DI GARA

I volontari non devono comunicare nulla al RASD

Alessandro Londi Segretario Generale FIDAL